

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 - 06.4100699

> Indirizzo Internet: lazio.lnd.it e-mail: dplnd.roma@Ind.it

Stagione Sportiva 2022-2023 Comunicato Ufficiale N° 62 del 12/01/2023 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

<u>Segreteria</u>

Risultati Giustizia Sportiva

1. Risultati Gare di recupero

TERZA CATEGORIA RM						
GIRONE:	В					
DATA	GIORNATA					
5/01/23	10/A VIGOR MELLIS	SABINENSIS	0 - 1			
GIRONE:	C					
DATA	GIORNATA					
5/01/23	10/A REAL FLAMENCO 82	ROMA TEAM SPORT QUEENS	0 - 2			
29/12/22	7/A MAXIM	ATLETICO FOCENE	2 - 1			

		UNDER 19 PROV. RM		
GIRONE:	A			
DATA	GIORNATA			
4/01/23	9/A CRIS	LEDESMA ACADEMY	4 - 2	
				j
GIRONE:	В			
DATA	GIORNATA			
28/12/22	8/A LA SALLE	GORILLA	0 - 0	

2. Risultati Gare

TERZA CATEGORIA RM					
GIRONE:	А				
DATA	GIORNATA				
7/01/23	11/A	ACADEMY MUNDIAL F.C.	PROCALCIO ITALIA	4 - 1	
			ATLETICO VALMONTONE		
			NUOVA LUNGHEZZA		
8/01/23	11/A	CASTEL SAN PIETRO ROMANO		2 - 1	
	,	CITTA DI OLEVANO CALCIO	VIRTUS TORRE MAURA		
		POL. SOC. CASTELLINSIEME		2 - 2	
		SAN LORENZO CALCIO S.R.L.		7 - 1	
		SPORTING COLLEFERRO		1 - 2	
GIRONE:	В				
DATA	GIORN	ATA			
7/01/23	11/A	ANTICOLI CORRADO 1966	BASTOGI	1 - 1	
		CINQUESTELLESPORT AR.L.	GRANATA	0 - 1	
		SORATTE	FLAMINIO REAL	0 - 1	
8/01/23	11/A	FUTBOL MONTESACRO	REAL TIRRENO	0 - 2	
		KOLBE PONTE MAMMOLO A.S.D	FELLAS UNITED	4 - 3	
		MENTANA CALCIO 2019		2 - 3	
		PRO CALCIO CASTEL MADAMA	LA SBOFARDA FC	3 - 0	
		SABINENSIS	SS PRO MARCELLINA	1 - 1	
GIRONE:	С				
	GIORN				
8/01/23	11/A	ATLETICO TOR CERVARA	PALMAROLA CLUB A R.L.		
		BORGATA TOR SAPIENZA		8 - 0	
		INDOMITA ROMA	VILLA GORDIANI	2 - 1	
		REAL SANPAOLO CALCIO	REAL FLAMENCO 82	2 - 3	
		ROMA TEAM SPORT QUEENS	VIRTUS TORMARANCIO	4 - 2	
		GARBATELLA 1920	ATLETICO FOCENE		
		MAXIM	IL GABBIANO GYM	Prean.Recl.	

DPLND ROMA 62/4

	UNDER 19 PROV. RM					
GIRONE:	А					
	GIORNATA					
7/01/23	11/A	CLUB OLIMPICO ROMANO	RIANO CALCIO FOOTBALL JUS	8 -	1	
		PRIMA PORTA SAXA RUBRA	GUIDONIA	5 -	3	
		REAL CAMPAGNANO	VIRTUS ROMA	5 -	0	
		VIGOR RIGNANO FLAMINIO	A FERRARIS VILLANOVA 1956	2 -	2	
		VILLA ADRIANA	LEDESMA ACADEMY	4 -	3	
8/01/23	11/A	PIANA DEL CAVALIERE	TIRRENO SANSA	1 -	0	
GIRONE:	В					
DATA	GIORNATA					
7/01/23	11/A	CESANO	LA SALLE	2 -	1	
		CVN CASAL BERNOCCHI	LA SALLE ATLETICO ACILIA A.R.L.	3 -	2	
		DABLIU NEW TEAM SSD.AR.L.	FORMELLO CALCIO C.R.	3 -	2	
		JEM S SOCCER ACADEMY ARL		6 -		
			GORILLA	2 -	0	
8/01/23	11/A	MIRACOLI FOOTBALL CLUB	IL GABBIANO GYM	2 -	3	
GIRONE:	С					
DATA						
7/01/23	11/A	COLONNA	C.S.V. BREDA S.S.D.R.L.	1 -	1	
		DON BOSCO GENZANO	ACCADEMIA GIALLOAZZURRI	2 -	0	
		ELIS A.R.L.	ATLETICO LODIGIANI	8 -	2	
		FOOTBALL CLUB FRASCATI	CITTA DI OLEVANO CALCIO	0 -	3	
		SPORTING ARICCIA	DREAMING FOOTBALL ACADEMY	3 -	0	
8/01/23	11/A	PROCALCIO ITALIA	POLISPORTIVA CIAMPINO	1 -	0	

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig.ra CARAFELLI ROBERTA nella seduta del 10 Gennaio 2023:

GIUDICE SPORTIVO

TERZA CATEGORIA ROMA

GARE DEL 18/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

RICORSO DELLA SOC. RAYO VELLETRANO PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA SOSPENSIONE DELLA GARA RAYO VELLETRANO – PRO CALCIO ITALIA DEL 18 DICEMBRE 2022, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado, letto il ricorso in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 52 del 21.12.2022 (pag.6); decide quanto segue.

La Soc. RAYO VELLETRANO sottopone all'attenzione di questo Organo Giudicante ricorso nel quale vengono descritti fatti accaduti nel corso della gara, di esclusiva competenza arbitrale ed espulsioni a carico di propri calciatori già sanzionati da questo Giudice con C.U. n. 52 del 18.12.2022, sostenendo, in buona sostanza, che la gara stessa sia stata sospesa per "mancanza del numero sufficiente di calciatori del RAYO VELLETRANO" commettendo in tal modo, a proprio dire, un errore tecnico in quanto con quattro espulsioni il RAYO VELLETRANO aveva comunque in campo sette calciatori, giacchè un ulteriore espulsione avrebbe riguardato un calciatore dalla panchina.

Conclude la ricorrente chiedendo per tali motivi la ripetizione della gara, non avendo l'arbitro, tra l'altro, richiesto la collaborazione dei capitani per ristabilire l'ordine a seguito dei disordini avvenuti in campo

Il reclamo non può essere accolto.

Premesso che tutti i tesserati coinvolti nei provvedimenti di espulsione, come già detto, sono stati sanzionati da questo Giudice con C.U.n.52, dall'esame degli atti di gara emerge che tra il 41° ed il 44° del II tempo a seguito dell'espulsione di un calciatore della Soc. RAYO VELLETRANO il direttore di gara chiedeva supporto al capitano della stessa Società per ripristinare I calma e portare a termine l'incontro. A questo punto non solo l'arbitro non otteneva la collaborazione richiesta ma notava che alcuni sostenitori sempre della Soc. RAYO VELLETRANO si erano avvicinati minacciosi alla porta che divideva l'area degli spogliatoi alla tribuna da dove gridavano gravi minacce tentando di attingerlo con sputi senza riuscirvi lanciando altresì in campo diverse bottigliette senza colpire alcuno. A questo punto un calciatore sempre del RAYO VELLETRANO apriva la porta che divideva gli spalti dalla zona spogliatoi consentendo l'accesso ai predetti sostenitori.

In seguito a ciò l'arbitro constato che non vi erano più le condizioni per riprendere la gara ed a tutela della propria incolumità e quella di altri tesserati decretava la fine anticipata rientrando velocemente nel proprio spogliatoio scortato da alcuni calciatori della SOC. PRO CALCIO ITALIA.

Seguivano atri comportamenti minacciosi di tesserati già sanzionati.

Da quanto sopra si evince che il direttore di gara non ha sospeso la gara per il numero insufficiente di calciatori della Soc R.VELLETRANO, bensì per il comportamento di questi e dei propri sostenitori quindi a tutela della propria ed altrui incolumità pertanto il reclamo proposto non può essere accolto.

Per quanto esposto e letto negli atti di gara visto l'art.10 del C.G.S.

SI DECIDE

- a) Di rigettare il reclamo della Soc. RAYO VELLETRANO e per l'effetto dispone incamerarsi il contributo reclamo ai sensi dell' art 48 comma 5)
- b) Di infliggere alla SOC. RAYO VELLETRANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3, nonché comminare alla stessa Società l'ammenda di €. 300 per il comportamento di propri tesserati e sostenitori

Fermo restando provvedimenti già assunti.

GARE DEL 29/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MALACCARI MATIAS

(MAXIM)

MARTIN STEVEN RODNEY (MAXIM)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI MATTEO NICOLA (ATLETICO FOCENE)

GARE DEL 5/1/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FASAN ALESSANDRO (REAL FLAMENCO 82)

GARE DEL 7/1/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

GARBATELLA 1920 - ATLETICO FOCENE

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' A.C.D.GARBATELLA 1920 ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ABDELGAWAD YOUSSEF (BASTOGI)

Indebitamente entrava sul terreno di gioco e rivolgeva frasi e gesti offensivi all'indirizzo della tifoseria avversaria si ripeteva al termine della gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

KAMEL MOHAMED MARTIN (BASTOGI) GALLINA PIETRO (FLAMINIO REAL)

BAIOCCHI ROBERTO (GAVIGNANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LORETI ALESSIO (ANTICOLI CORRADO 1966) DIAMANTI SANTINO (SORATTE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DI MATTEO NICOLA (ATLETICO FOCENE) PABA STEVEN (GAVIGNANO)

GIANGRANDE MATTIA (PROCALCIO ITALIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TOLENTINO GIUSEPPE (ATLETICO VALMONTONE) BONGIO EMANUELE (NUOVA LUNGHEZZA)

GARE DEL 8/1/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RECLAMO

MAXIM - IL GABBIANO GYM

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' SSDARL IL GABBIANO GYM ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 REAL COLLEFERRO

Perchè, propri sostenitori, rivolgevano frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 1/2023

FINOCCHIO SERGIO (TUFANO CALCIO)

Allontanato per aver rivolto frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI CLAUDIO LORIS (MENTANA CALCIO 2019) BERNABEI PIETRO (REAL COLLEFERRO) MOLINARI GIANMARCO (REAL COLLEFERRO) GRAZIANI SIMONE (VILLA GORDIANI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GAGLIARDI FRANCESCO (FUTBOL MONTESACRO) ARBOTTO MATTEO (POL. SOC. CASTELLINSIEME)

COLUZZI DAMIANO (REAL COLLEFERRO)

CALCIATORI NON ESPULSI

<u>SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA</u>

GERMANI ANDREA (SPORTING COLLEFERRO)

Per comportamento non regolamentare al termine della gara.

IAFRATE SIMONE (SPORTING COLLEFERRO)

Per comportamento non regolamentare al termine della gara.

COLETTA DANILO (TUFANO CALCIO)

Per comportamento non regolamentare al termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LANCIONE LORENZO (FUTBOL MONTESACRO) FASAN ALESSANDRO (REAL FLAMENCO 82)

VENTI NICHOLAS (REAL SANPAOLO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SERAFINI ALESSIO (ACUTO) ROSARI EDOARDO (MENTANA CALCIO 2019)

MEUCCI LUCA (SS PRO MARCELLINA)

UNDER 19 PROVINCIALI RM

GARE DEL 17/12/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

RICORSO DELLA SOC. CLUB OLIMPICO ROMANO PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA GARA CLUB OLIMPICO ROMANO - TIRRENO SANSA DEL 17 DICEMBRE 2022, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI UNDER 19.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,

letto il ricorso in epigrafe,

esaminati gli atti ufficiali,

a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n. 52 del 21.12.2022 (pag. 8);

decide quanto segue.

La Soc. CUB OLIMPICO ROMANO ha presentato reclamo avanti a questo Organo Giudicante chiedendo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 comma 1 e 6 C.G.S. ai danni della Società TIRRENO SANSA per aver quest'ultima contravvenuto alle limitazioni regolamentari in tema di impiego massimo di Calciatori fuori quota nella gara disputata tra le due Società il 17.12.2022 valvole per il campionato Juniores Provinciali Under 19

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente, occorre osservare che l'art. 10, comma 7 del C.G.S. stabilisce che "la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara".

Il Comunicato Ufficiale n. 1 del 14.7.2022 della Delegazione Provinciale di Roma, prescrive espressamente che, con riferimento al Campionato Juniores Provinciali Under 19, riservato ai calciatori nati dal 1/1/2004 in poi, "è consentito l'impiego di massimo quattro calciatori "fuori quota" nati dal 1 gennaio 2002 in poi ... L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva".

Orbene dalla distinta gara della Società TIRRENO SANSA, risulta che sono stati schierati come titolari i seguenti giocatori "fuori quota":

- 1) VARRIALE Marco (indicato in distinta con il n. 2) nato il 13.10.2003;
- 2) ANGELLOTTI Andrea (indicato in distinta con il n.6), nato il 2.1.2003;
- 3) OKHQUERET EMANUEL ABDUL (indicato in distinta con il n. 9) nato il 22.7.2003;
- 4) GRECO Andrea (indicato in distinta con il n. 10) nato il 16.7.2002.

Nel corso della gara poi, la TIRRENO SANSA effettuava tra le altre, la seguente sostituzione:

al 34° del primo tempo al posto di VARRIALE Marco classe 2003 entrava sul terreno di gioco il calciatore GRECO Leonardo nato il 22.9.2003, seguivano altre sostituzioni che non interessavano nel caso in esame.

Da tutto quanto precede ne consegue, pertanto, che la Società TIRRENO SANSA ha ecceduto i limiti posti al riguardo dal regolamento di cui al C.U. n. 1 del utilizzando, nel complesso 5 giocatori "fuori quota" in luogo dei 4 in totale consentiti. P.Q.M.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado

- Accoglie il reclamo della Soc. CLUB OLIMPICO ROMANO e per l'effetto ai sensi dell'art. 10 comma 1 e 6 C.G.S. commina a carico della Società TIRRENO SANSA la sanzione della perdita con il punteggio di 0-3 della gara CLUB OLINPICO ROMANO TIRRENO SANSA del 17.12.2022, valevole per il Campionato Juniores Provinciali Under 19;
- Commina alla Soc. TIRRENO SANSA l'ammenda di € 50,00;
- Inibisce a ricoprire incarichi federali fino al 20.01.2023 il Sig. CELICO Pasquale, dirigente accompagnatore della Soc. TIRRENO SANSA nella gara in questione;
- Dispone restituirsi alla Soc. CLUB OLIMPICO ROMANO il contributo reclamo ai sensi dell'art 48 comma 5 del CGS:

GARE DEL 4/1/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MOBRICI FILIPPO (LEDESMA ACADEMY)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MOBRICI LIBERO (LEDESMA ACADEMY)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro.

Alla notifica del provvedimento disciplinare gli rivolgeva frasi offensive ritardando l'uscita dal terreno di gioco di alcuni minuti.

GARE DEL 7/1/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le sequenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ROCCHI DIEGO (C.S.V. BREDA S.S.D.R.L.)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROMALDINI CLAUDIO (FORMELLO CALCIO C.R.)

Allontanato per cumulo di ammonizioni.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GANGI MATTIA (FOOTBALL JUS) D OTTAVIO EDOARDO (FORMELLO CALCIO C.R.)

CARNOVALE FRANCESCO (LA SALLE) NAZZARRI EDOARDO (LA SALLE)

SAVFR

CAMPANELLI FABIO CECCACCI SIMONE (LEDESMA ACADEMY) (VILLA ADRIANA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BONOMINI TOMMASO RAFFAELLI ALESSANDRO (VIGOR RIGNANO FLAMINIO) (VILLA ADRIANA) **FILIPPO**

CHIONNE ANDREA (VIRTUS ROMA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DIALLO AMADOU BACHIR (ATLETICO ACILIA A.R.L.) CIMARELLI BRUNO (C.S.V. BREDA S.S.D.R.L.)

MASSARONI DANIELE (C.S.V. BREDA S.S.D.R.L.) ARCANGELI VALERIO (COLONNA)
CARTA FEDERICO (DABLIU NEW TEAM SSD.AR.L.) ROSSETTI FRANCESCO (GORILLA)
BEVILACQUA DAVIDE (GUIDONIA) GENGA MATTEO (OLIMPUS ROMA)

BEVILACQUA DAVIDE (GUIDONIA) GENGA MATTEO (OLIMPUS ROMA)

D AMATO LORIS (PRIMA PORTA SAXA RUBRA) OLIVIERI LUCA (VIGOR RIGNANO FLAMINIO)

ZARANTONELLO CRISTIAN (W3 MACCARESE)

GARE DEL 8/1/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CELICO MICHELE (TIRRENO SANSA) MOLINARI ALESSIO (TIRRENO SANSA)

ERRATA CORRIGE AL C.U. N. 57 DEL 5/01/2023

UNDER 19 PROVINC.-RM-

GARE DEL 23/12/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INVECE DI:

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/12/2023

CAMPANELLI PAOLO (LEDESMA ACADEMY)

Per proteste nei confronti dell'arbitro al termine della gara.

LEGGASI:

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/01/2023

CAMPANELLI PAOLO (LEDESMA ACADEMY)

Per proteste nei confronti dell'arbitro al termine della gara.

Pubblicato in Roma il 12 Gennaio 2023

IL SEGRETARIO Giovanni Parisi IL DELEGATO Angelo Di Benedetto